



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 51 del 07/05/2024

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 47 DEL 19/04/2024, DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE SANT'EFISIO MARTIRE AL FINE DI CONSENTIRE IN SICUREZZA I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMMINO DI SANT'EFISIO.

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**PREMESSO CHE:**

- in data 19/04/2024, è stata emessa l'ordinanza n°47, inerente la disciplina della circolazione stradale nel Viale Sant'Efisio Martire, in Maddalena Spiaggia, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori per il "Cammino di Sant'Efisio", valida fino al 27/04/2024;

**DATO ATTO CHE** con prot. n° 15660 del 24/04/2024, è pervenuta al Comando di Polizia Locale una richiesta da parte della ditta, La Valenza Costruzioni S.r.l., inerente la sospensione dell'ordinanza n. 47, per il periodo che va dal 25/04/2024 al 06/05/2024 al fine di consentire lo svolgimento della Manifestazione religiosa di S. Efisio Martire;

**ACQUISITA** la richiesta di proroga dell'ordinanza n. 47 del Responsabile della Polizia Locale, da parte della ditta Valenza Costruzioni, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori nel viale Sant'Efisio Martire, fino al 15/06/2024;

**ACQUISITO** il contratto d'appalto stipulato con Rep. N° 1487/2023 tra il Comune di Capoterra e la Città Metropolitana al fine di realizzazione del Cammino di Sant'Efisio;

**CONSIDERATO** che al fine di consentire di poter proseguire i lavori in sicurezza è necessario proseguire con la disciplina della circolazione stradale istituita nel Viale Sant'Efisio con l'ordinanza n. 47 del Responsabile del Settore Polizia Locale;

**VALUTATA** positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per la prosecuzione dei lavori è necessario istituire un senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio, direzione di marcia, da lottizzazione Maddalena Spiaggia a Località Maramura e l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati nello Viale Sant'Efisio;

**VISTI:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;



## ORDINA

La proroga dell'ordinanza n°47 del 19/04/2024, nel Viale Sant'Efisio Martire, fino al **15/06/2024**, al fine di consentire il completamento dei lavori necessari alla realizzazione del progetto relativo al "Cammino di Sant'Efisio", con l'istituzione di un senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio, direzione di marcia, da lottizzazione Maddalena Spiaggia a Località Maramura e l'istituzione dei divieti di sosta ambo i lati nello stesso Viale Sant'Efisio;

## DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

## SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. -Dott. Salvatore Ladu;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Carabinieri Capoterra;



- alla Città Metropolitana Cagliari;
- al Settore LL.PP. Ing. Antonio Cingolani;
- al Capo Condomino di Maddalena Spiaggia Capoterra
- all'Azienda di trasporti ARST Cagliari;
- alla Ditta trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*